

N. 00688/2016 REG.PROV.PRES.

N. 03758/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3758 del 2014, proposto da:  
Antonio Caruso, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elvira Machi e Vittorio Fiasconaro,  
con domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv. Luca Fiasconaro sito in Roma, viale  
Carso, n.57;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*;  
Università degli Studi di Trento, in persona del Rettore *p.t.*; Consiglio Universitario  
Nazionale, in persona del legale rappresentante *p.t.*, tutti rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui *ex lege* domiciliario in Roma, alla Via dei  
Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Vincenzo Picotti, Claudia Agnini, Piero Gianolla, Marco Benvenuti;

per l'annullamento

di tutti gli atti relativi alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica  
Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I fascia per il settore concorsuale  
04/a2 - geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio depositata dalla parte  
ricorrente in data 21 aprile 2015;

Ritenuto opportuno che sia integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che,  
all'esito della procedura per cui è causa, abbiano conseguito l'abilitazione scientifica  
nazionale, relativamente al settore concorsuale 04/A2 – Geologia stratigrafica,  
Sedimentologia e Paleontologia;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato  
numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare l'integrazione del  
contraddittorio tramite la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma  
4, c.p.a. a mezzo di pubblicazione dell'avviso sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta con decreto direttoriale MIUR n. 222 del 20/07/2012, Settore Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza presidenziale con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come sopra indicati, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suddetti avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovrà, inoltre, curare che sull' "home page" del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento degli anzidetti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca secondo le modalità che saranno comunicate dalla medesima Amministrazione, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 18 marzo 2016.

Il Presidente  
Gabriella De Michele

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 21/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)